



Consiglio regionale

Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022

CAPO I

Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sostiene la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile in autoconsumo al fine di decarbonizzare l'economia regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e favorisce gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente nonché l'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, previsti e disciplinati dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (di seguito anche: gruppi di autoconsumatori) e alle comunità energetiche rinnovabili (di seguito anche: CER) si applicano le definizioni di cui al d.lgs. 199/2021.
2. Per comunità energetiche rinnovabili si intendono enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

Art. 3 (Attività delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumatori)

1. L'obiettivo primario dei gruppi di autoconsumatori e delle comunità energetiche rinnovabili è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta nonché, eventualmente, l'immagazzinamento tramite sistemi di accumulo, al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.

2. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è diretta a fornire benefici ambientali, economici e sociali agli associati ovvero, per quanto attiene alla comunità energetica rinnovabile, ai suoi membri o azionisti o alle aree in cui opera la comunità medesima, e non alla realizzazione di un profitto. I membri della CER partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e monitoraggio dei prelievi e degli accumuli di energia a livello locale.
3. In particolare, la comunità energetica rinnovabile:
 - a) produce, autoconsuma ed, eventualmente, immagazzina e vende, tramite specifici sistemi di accumulo, l'energia elettrica rinnovabile;
 - b) può stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA) e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia, anche attraverso la realizzazione di "smart-grid", nonché l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
 - c) predispone un bilancio energetico annuale;
 - d) adotta un programma triennale di interventi volti a ridurre i consumi energetici da fonti non rinnovabili e all'efficientamento dei consumi energetici;
 - e) promuove progetti di efficienza energetica, anche innovativi, a vantaggio dei membri o azionisti finalizzati al risparmio energetico nonché all'incremento dell'utilizzo delle energie rinnovabili.
4. La CER invia i documenti di cui al comma 3, lettere c) e d), al tavolo tecnico di cui all'articolo 5 per le finalità previste dal medesimo articolo e, limitatamente al programma triennale di interventi, anche alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il piano energetico ambientale regionale.
5. Ogni tre anni la Giunta regionale, avvalendosi del supporto del tavolo tecnico, verifica l'attuazione del programma di cui al comma 3, lettera d) ed i risultati conseguiti dalla CER in termini di riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.

Art. 4

(Modalità di partecipazione e costituzione delle comunità energetiche rinnovabili)

1. Alle comunità energetiche rinnovabili possono partecipare soggetti pubblici e privati. La partecipazione delle imprese è consentita se essa non costituisce l'attività industriale o commerciale principale.
2. I comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile adottano uno specifico protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo ed accumulo di energia.

Art. 5

(Tavolo tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici)

1. La Giunta regionale istituisce, con apposita deliberazione, un tavolo tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici quale strumento idoneo a favorire il confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.

2. Il tavolo di cui al comma 1 è composto dai rappresentanti delle comunità energetiche operanti a livello regionale, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale del settore ambientale ed energetico, comprese quelle degli amministratori di condominio, dai rappresentanti delle società di distribuzione e gestione della rete, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dai dirigenti dei Servizi regionali competenti.
3. Il tavolo di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:
 - a) acquisisce i dati relativi alla riduzione dei consumi energetici, alla quota di autoconsumo ed alla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
 - b) individua le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell'ARERA;
 - c) analizza i risultati in termini energetici conseguiti dai gruppi di autoconsumatori e dalle CER, sulla base rispettivamente dei risultati dell'attività di monitoraggio svolta dal gestore dei servizi energetici e dei documenti ricevuti ai sensi del comma 5 dell'articolo 3;
 - d) individua le migliori pratiche al fine di promuoverne la promozione e la diffusione sul territorio regionale;
 - e) può formulare proposte da sottoporre alle CER per la gestione dei rapporti con l'ARERA.
4. Il tavolo tecnico di cui al presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza né alcun rimborso spese.

Art. 6

(Azioni regionali di promozione e sostegno finanziario)

1. La Regione Abruzzo promuove e favorisce l'attivazione dei gruppi di autoconsumatori e la costituzione di CER mediante:
 - a) la rimozione di eventuali ostacoli normativi e amministrativi per il loro sviluppo;
 - b) la promozione della cooperazione con l'ARERA ed i gestori delle reti di distribuzione per facilitare il perseguimento degli obiettivi della CER e l'accesso ai mercati;
 - c) le azioni di comunicazione volte a favorire la diffusione dei gruppi di autoconsumatori e delle comunità energetiche rinnovabili sul territorio regionale, garantendo la partecipazione più ampia possibile dei consumatori;
 - d) il sostegno finanziario alla fase di attivazione o costituzione, anche attraverso appositi servizi di consulenza, con particolare riferimento alla predisposizione della documentazione e dei relativi progetti;
 - e) contributi per la realizzazione degli impianti.
2. La Regione, nel definire i regimi di sostegno e l'intensità del contributo di cui al comma 1, lettera e), tiene conto della specificità del territorio di riferimento in modo da favorire le aree svantaggiate, garantendo comunque gli obiettivi di massimizzazione dell'autoconsumo.

Art. 7

(Sanzioni)

1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del programma triennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), le CER non possono accedere ai finanziamenti erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, fino

al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel programma medesimo.

Art. 8

(Disposizioni in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dall'articolo 6 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2. Le misure adottate ai sensi del presente Capo, qualora configurino aiuti di Stato, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea fatta eccezione per le misure emanate in conformità alle disposizioni dei regolamenti comunitari di esenzione o che costituiscono aiuti in regime de minimis.

Art. 9

(Disposizioni di attuazione e di rinvio)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito disciplinare, definisce, sentita la competente commissione consiliare:
 - a) lo schema-tipo in base al quale gli enti locali adottano il protocollo d'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 4;
 - b) i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER e le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunità e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro;
 - c) le modalità di costituzione e funzionamento del tavolo tecnico di cui all'articolo 5;
 - d) i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui all'articolo 6;
 - e) i parametri per la valutazione dei risultati riscontrati in sede di verifica e attuazione del programma triennale di cui all'articolo 3, comma 5.
2. Per quanto non previsto dal presente Capo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 199/2021.

Art. 10

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi almeno dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in prima applicazione, e successivamente con periodicità biennale, presenta, entro il 31 dicembre, alle commissioni consiliari competenti, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo di cui all'articolo 5, una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia del presente Capo.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene dati e informazioni su:
 - a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;
 - b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate, le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;
 - c) il numero di comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, i dati e le informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energia da fonti rinnovabili raggiunti grazie alla costituzione delle comunità energetiche.

3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne effettuano l'esame.

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Agli adempimenti disposti dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.
2. Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), stimati complessivamente in euro 40.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Promozione e sostegno per l'istituzione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo", istituito alla Missione 17, Programma 01, Titolo 1, del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022.
3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 2 è assicurata per l'anno 2022 dalla seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 17, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Promozione e sostegno per l'istituzione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo" per euro 40.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 40.000,00.
4. Per le annualità successive al 2022, agli oneri di cui al comma 2 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio.
5. Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), si fa fronte, a decorrere dall'anno 2023, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributi per impianti a comunità energetiche e gruppi di autoconsumo", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 17, Programma 01, Titolo 2, annualmente determinato ed iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
6. Gli interventi di cui al presente Capo possono essere cofinanziati con altre risorse regionali, statali ed europee, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi del medesimo Capo.
7. L'autorizzazione alla spesa di cui al presente Capo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
8. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di territorio e ambiente provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente Capo.

CAPO II
Modifiche alla l.r. 6/2022

Art. 12
(Modifiche alla l.r. 6/2022)

1. Alla legge regionale 13 aprile 2022, n. 6 (Semplificazione del sistema normativo regionale mediante abrogazione di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti di carattere finanziario), all'Allegato A, che reca l'elenco delle disposizioni normative abrogate ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale, sono abrogati i seguenti punti:
 - a) "324. L.R. 11 febbraio 1999, n. 4: Modifiche alla L.R. n. 115 del 1998 e concessione di contributi al Consiglio regionale e alle Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Ente Nazionale Sordomuti";
 - b) "351. L.R. 17 dicembre 1996, n. 134: Norma sull'Osservatorio regionale del mercato del lavoro";
 - c) "360. L.R. 16 settembre 1998, n. 76: Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego".
2. Le abrogazioni di cui al comma 1 operano con effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. 6/2022, con contestuale reviviscenza delle leggi regionali di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nel testo vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 6/2022.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 67/1 del 3.5.2022, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 3.5.2022

(svolta in presenza, con la partecipazione di un consigliere in modalità telematica)

Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: BOCCHINO

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE		FEBBO		PIETRUCCI	
BLASIOLI		FEDELE		QUAGLIERI	
BOCCHINO		LA PORTA		SANTANGELO	X
CARDINALI		MARCOVECCHIO		SCOCCIA	
CIPOLLETTI		MARCOZZI		SMARGIASSI	
D'ANNUNTIIS		MARIANI		SOSPIRI	
DE RENZIS		MARSILIO		STELLA	X
DI BENEDETTO		MONTEPARA		TAGLIERI SCLOCCHI	
DI GIANVITTORIO		PAOLUCCI		TESTA	
DI MATTEO		PEPE			
D'INCECCO		PETTINARI			

VERBALE N. 67/1

OGGETTO: Legge regionale: Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 2^a Commissione consiliare svolta dal presidente Marcovecchio che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Visto il progetto di legge recante "Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili", nel testo unificato derivante dall'abbinamento del progetto di legge d'iniziativa consiliare n. 184/2021 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche) e del progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale n. 191/2021 (Interventi regionali di promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili);

Uditi gli interventi, in sede di discussione generale, del consigliere Taglieri e dell'assessore Campitelli;

Uditi, altresì, gli interventi dei consiglieri Marcozzi e Montepara;

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di

seguito riportato:

- emendamento n. 2 a firma del consigliere Fedele che, messo ai voti, è approvato;

- emendamento n. 1 a firma del presidente Sospiri che, messo ai voti, è approvato;

Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato;

Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso;

LO APPROVA

All'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022

RELAZIONE DELLA 2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

La Seconda Commissione consiliare ha esaminato i due progetti di legge n. 184/2021 di iniziativa consiliare – Cons. Taglieri “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche” e n. 191/2021 iniziativa di Giunta Regionale DGR n. 297/C del 18 maggio 2021 “Interventi regionali di promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili” e, nella seduta del 2 dicembre 2021, ha deliberato di procedere all’unificazione dei testi ex articolo 78, comma 2 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Il testo unificato, all’unanimità dei Consiglieri presenti, nella seduta del 22.2.2022, è stato acquisito all’odg della Seconda Commissione.

Sul testo unificato sono stati presentati complessivamente n. 1003 emendamenti.

Nel corso della seduta del 7 aprile 2022 sono stati ritirati dai rispettivi proponenti tutti gli emendamenti ad esclusione di 2, sostitutivi di altrettanti articoli, entrambi approvati a maggioranza regolamentare. Altresì, il Presidente ha posto singolarmente in votazione gli articoli componenti il progetto di legge e tutti sono stati approvati a maggioranza regolamentare, riservandosi di porre in votazione l’intero articolato previa acquisizione di parere finanziario positivo. Detto parere è stato reso dalla Commissione “Bilancio” in data 14 aprile 2022.

In pari data la Seconda Commissione ha provveduto a concludere l’iter legislativo di competenza approvando l’intero articolato all’unanimità dei consiglieri presenti

Hanno votato a favore i Consiglieri: Marcovecchio più delega Febbo, Di Matteo, De Renzis, D’Incecco, D’Annunziis, Quagleiri, Stella e Blasioli.

progetto di legge n. 184/2021
(Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche)

Relazione del proponente

La presente proposta di legge si pone l’obiettivo di promuovere nel territorio regionale l’istituzione delle comunità energetiche al fine di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati diffondendo la produzione e lo scambio di energie generate da fonti rinnovabili, nonché nuove forme di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi energetici. L’obiettivo principale è quello di promuovere l’autoconsumo, massimizzare il consumo locale dell’energia e abbattere i costi energetici per cittadini e imprese.

La proposta si colloca nell’ambito dell’evoluzione normativa che sta interessando i livelli di governo nazionale ed europeo che intende sviluppare una strategia integrata in ambito energetico che punti alla generazione diffusa dell’energia tramite la leva dell’autoconsumo.

Il 30 novembre 2016, infatti, la Commissione Europea ha presentato il pacchetto «Clean energy for all Europeans» (anche detto «Winter Package») composto da 8 proposte legislative, finalizzate a guidare la transizione verso un’energia pulita. Tra le proposte legislative vi è quella di revisione della attuale Direttiva 2009/28/CE sulle energie rinnovabili, con l’introduzione, tra le altre cose:

- della definizione giuridica di auto-consumatore (prosumer) di energia da fonti rinnovabili;
- dell’obbligo per gli Stati Membri di autorizzare e regolare l’auto-consumo senza che esso sia soggetto a procedure e oneri sproporzionati;

- di disposizioni dedicate alla produzione, al consumo, allo storage e alla vendita di energia da parte delle cosiddette renewable energy communities (comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile o comunità energetiche).

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) COM(2016)767 è volta in particolare a garantire il conseguimento di obiettivi ambiziosi di consumo di energia da fonti rinnovabili entro il 2030. Sulla base dell'accordo politico raggiunto tra Commissione, Parlamento europeo e Consiglio UE il 14 giugno 2018 è stato previsto un obiettivo vincolante di energia rinnovabile per l'UE per il 2030 del 32% con una clausola di revisione al rialzo entro il 2023: si tratta di un obiettivo ambizioso e più alto rispetto a quanto proposto dalla Commissione UE (27%), seppure più basso rispetto a quanto approvato dal Parlamento il 17 gennaio 2018 (35%). L'approvazione definitiva della proposta di direttiva è prevista ad ottobre 2018.

La proposta di direttiva è strettamente connessa alle proposte del pacchetto di riforma del mercato elettrico volte a garantire, con l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti, il passaggio da un sistema basato su grandi impianti di produzione a un sistema in cui sono valorizzati numerosi piccoli impianti di generazione decentrati, con la partecipazione attiva dei consumatori/auto-produttori (sia civili che industriali), nonché di aggregatori di consumatori. Il provvedimento introduce nuove disposizioni sulle comunità produttrici/consumatrici di energia al fine di consentire loro di operare nel sistema energetico e partecipare al mercato. Si prevede che gli Stati membri devono assicurare che le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile abbiano il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi per l'acquisto di energia elettrica, senza essere soggette a procedure sproporzionate o discriminatorie ed oneri che non tengono conto dei costi.

In particolare, le modifiche proposte dal Parlamento europeo e approvate il 17 gennaio 2018 hanno disciplinato meglio e insistito maggiormente sulla necessità di responsabilizzare i cittadini ad autoconsumare e immagazzinare energia elettrica rinnovabile così come a vendere l'energia in eccedenza prodotta, anche riunendosi in comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, con gli opportuni investimenti nelle reti di distribuzione e una equa condivisione degli oneri di sistema. A tal fine, il Parlamento ha proposto che “Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile senza perdere i loro diritti in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate che ne impedirebbero o scoraggerebbero la partecipazione a una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale”.

In questo modo, dal singolo utente, autoconsumatore di energia, si può ampliare la scala sino ad arrivare alla creazione di una vera e propria comunità energetica, dove i singoli sono in grado di scegliere se condividere l'energia rinnovabile in eccesso, diventando dei distributori. Si verrebbe così a creare una vera e propria smart grid dove case, uffici e stabilimenti produttivi e fonti rinnovabili sono connessi tra loro e in grado di gestire gli scambi e i flussi energetici. Tale organizzazione permette la cessione di energia da utente a utente creando tanti piccoli poli di distribuzione tali da fare concorrenza ai grandi distributori nazionali.

Il quadro normativo nazionale è in continua evoluzione.

Il concetto di “Comunità energetiche” è entrato per la prima volta in un documento istituzionale italiano nel 2017 quando, con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente, è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017. La SEN, anche sotto la spinta della Commissione europea che a fine 2016 aveva adottato il suddetto “Pacchetto Invernale per l'Energia e il Clima”, ha definito il nuovo ruolo del consumatore. In

particolare, la SEN ha individuato la diffusione delle rinnovabili, la generazione distribuita e l'applicazione sempre più diffusa dell'Information Technology all'energia come gli elementi più rilevanti nell'influenzare il processo di evoluzione del settore elettrico. Come evidenziato nel documento, "il ruolo del consumatore sta cambiando da soggetto passivo ad oggetto attivo in grado di modificare il proprio consumo in risposta ai cambiamenti di prezzo sul mercato e a certe condizioni offrire servizi di rete. Il processo di liberalizzazione si lega al progresso tecnologico che sta ridefinendo l'architettura del sistema e che porterà presto a un nuovo rapporto consumatore-venditore. A guidare tale evoluzione ci sono specifici sviluppi tecnologici: generazione distribuita, sistemi di accumulo diffusi, elettrificazione dei consumi, modalità di accesso ai dati e alle informazioni. La rapida riduzione cui sta andando incontro il costo della tecnologia consentirà l'accesso di un sempre maggior numero di consumatori ai suddetti strumenti (in primis batterie e pannelli fotovoltaici), favorendo di fatto l'autoconsumo e lo sviluppo di nuovi servizi e la partecipazione attiva dei piccoli consumatori ai mercati. Questo processo potrà essere sostenuto anche dall'organizzazione di nuovi soggetti aggregatori, incluse le comunità energetiche locali previste dal CEP (Piano integrato per l'energia e il clima), che richiederanno un'attenta regolazione in modo da garantire un quadro di riferimento organico e i necessari standard di efficienza e qualità in un sistema sempre più complesso e articolato".

Un'altra importante esperienza a livello nazionale è il cd. Decreto isole minori del 14 febbraio 2017. Le isole individuate nel Decreto, non interconnesse alla rete elettrica del continente, possono rappresentare un importante modello di sviluppo di comunità energetiche. In tali isole attualmente la produzione elettrica è assicurata da un unico produttore con impianti a fonti convenzionali. Il decreto ha avviato un percorso per rendere le isole indipendenti dal punto di vista energetico, trasformandole in laboratori a cielo aperto, nel cui ambito sperimentare soluzioni innovative ed economicamente sostenibili su reti, impianti di produzione e utenze, per coprire il loro fabbisogno energetico unicamente attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili, permettendo di ottenere indicazioni utili per l'intero sistema nazionale.

Il D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 (Milleproroghe 2017), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, all'articolo 6, comma 9, ha stabilito che gli oneri generali di sistema per tutti gli SDC (sistemi di distribuzione chiusi) e gli SSPC (sistemi semplici di produzione e consumo) sono ora corrisposti solamente sull'energia prelevata dalla rete, e non sull'energia consumata (ovvero su quella auto-prodotta). Questo si traduce in un risparmio sugli oneri generali di sistema per tutti i sistemi di auto-produzione attualmente operanti e che saranno eventualmente realizzati, determinando un evidente favor verso tale meccanismo.

Inoltre, bisogna ricordare che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), intervenuta sul tema con la segnalazione n. AS1288 del 26 luglio 2016, ha osservato che "eventuali ostacoli all'esistenza di reti private definiscono una discriminazione a favore del modello dominante di organizzazione del sistema elettrico, basato sulla centralizzazione della generazione di energia elettrica in impianti di grandi dimensioni e sulla trasmissione e distribuzione attraverso reti pubbliche dell'elettricità alle unità di consumo, che riflette per lo più le scelte tecnologiche compiute nel passato e non favorisce l'evoluzione delle reti verso nuovi modelli di organizzazione del sistema elettrico che possano utilmente contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali di convenienza dell'energia per gli utenti, innovazione, sicurezza e sostenibilità finanziaria del sistema elettrico nazionale, oltre che di tutela della concorrenza".

Infine, un importante impulso allo sviluppo delle Comunità energetiche è stato offerto dalla legge n. 221 del 2015 (cd. Collegato Ambientale), che all'articolo 71, al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale, ha istituito e promosso le Oil Free Zone, intese come aree territoriali in cui "entro un determinato arco

temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili”.

La costituzione di Oil free zone è promossa dai comuni interessati, anche tramite le unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento. La norma nazionale prevede che nell’ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni disciplinano le “modalità di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo agli aspetti connessi con l’innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell’energia, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione”.

A tal fine, le regioni possono assicurare specifiche linee di sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e applicazione delle attività produttive connesse con l’indipendenza dai cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con particolare attenzione all’impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

Quindi, nonostante il quadro europeo e nazionale sia ancora in fase di definizione al fine di dare avvio in modo strutturale alla creazione di comunità energetiche, le disposizioni dell’articolo 71 del Collegato ambientale già attribuiscono alle regioni e ai comuni, in via sperimentale e sussidiaria, la facoltà di promuovere, anche in forma associata, l’istituzione di aree territoriali dove attuare la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili. All’interno delle aree individuate, gli enti coinvolti potranno incentivare e sostenere l’avvio di apposite sperimentazioni e ricerche, per la realizzazione di prototipi ovvero per lo sviluppo e la concreta applicazione di innovative soluzioni di impiego dei beni comuni nell’ottica della promozione, oltre che della salvaguardia, delle risorse naturali presenti sul territorio interessato.

La Regione Abruzzo con la legge regionale n. 25 dell’8 ottobre 2015 recante “Disciplina delle Cooperative di comunità” ha contribuito a dare un primo impulso alla nascita di soggetti, le Cooperative di comunità, che valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di capitale “sociale”.

In Abruzzo non abbiamo esempi di particolare rilievo, ma possiamo guardare alla vicina Puglia dove troviamo la Comunità cooperativa di Melpignano nata dalla collaborazione tra Legacoop e l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di gestire una rete di produzione di energia solare tramite pannelli fotovoltaici posti sui tetti degli edifici pubblici e privati della città. La capacità imprenditoriale della cooperativa ha permesso di ottenere incentivi dal GSE. Tramite questi fondi la cooperativa ha potuto ripagare gli interessi del finanziamento sull’investimento iniziale e creare un fondo. Gli utili sono stati reinvestiti all’interno della comunità prevedendo diversi interventi di rigenerazione dello spazio urbano, a seconda delle scelte effettuate dai cittadini associati.

Il modello proposto dalla PDL intende estendere ed integrare i compiti e le finalità proprie delle cooperative di comunità, prevedendo l’istituzione, tramite la volontaria adesione di soggetti pubblici e privati, di comunità che hanno l’obiettivo di gestire un sistema energetico locale: un’organizzazione volta a svolgere attività di produzione e distribuzione energetica in base alle mutualistiche esigenze di una comunità locale, cercando di ridurre i costi e garantire efficienza nei consumi. Grazie ai recenti progressi della ricerca sull’impiego di set tecnologici integrati, cittadini e autorità locali hanno oggi la possibilità di entrare nel mercato energetico creando formule locali innovative di auto-approvvigionamento.

Recentemente, la Regione Piemonte ha legiferato in materia e per prima in Italia ha approvato una legge regionale (l.r. n. 12 del 3 agosto 2018) che promuove l'istituzione delle comunità energetiche. La PDL in esame, seguendo l'esempio della Regione Piemonte, nonché di Calabria, Liguria e Puglia, intende promuovere l'istituzione delle comunità energetiche anche nel territorio della Regione Abruzzo. Fornire gli strumenti normativi ai fini della diffusione delle comunità energetiche, partendo dalle esperienze già implementate in altre regioni, può favorire la creazione dal basso di modelli che, se realizzati in modo strutturale, permetteranno alle piccole aree territoriali di ripensare la gestione del proprio fabbisogno energetico favorendo l'autosufficienza energetica e abbattendo i costi a carico dei membri della comunità.

La proposta, seguendo il quadro normativo definito dalle regioni Liguria e Puglia e sulla scorta del percorso tracciato dal Collegato ambientale e dell'evoluzione della normativa europea e nazionale sulla disciplina delle Comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, al fine di favorire lo scambio di energia pulita fra soggetti che appartengono ad una comunità, attraverso la gestione delle fonti energetiche e la distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro, individua i comuni quali soggetti che dovranno farsi carico di proporre, attraverso la predisposizione di protocolli di intesa cui possono aderire soggetti pubblici e privati, la costituzione di una comunità energetica.

Ciò in quanto si ritiene strategico che sia un soggetto pubblico a farsi promotore di iniziative volte a sperimentare e a dimostrare la fattibilità tecnica ed economica delle azioni proposte e, di conseguenza, attivare i processi di filiera che consentono di attrarre altri soggetti pubblici e privati per realizzare gli strumenti propri delle smart community. È per questo che la proposta prevede, all'articolo 2, che alle comunità possano partecipare soggetti pubblici e privati, favorendo l'acquisizione di determinate professionalità tecniche presenti tra gli operatori imprenditoriali locali esperti nel settore, con particolare attenzione alle società di nuova costituzione impegnate nello sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi.

L'articolo 2 precisa che la comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto e che il suo obiettivo primario è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica. L'ultimo comma dell'articolo 2 individua un obiettivo di efficienza delle comunità energetiche: si prevede, infatti, che le medesime, in quanto produttrici di energia, mantengono la loro qualifica se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri è non minore del 60% del totale. La Giunta regionale, con appositi provvedimenti, definisce i protocolli di intesa che i comuni devono adottare ai fini della costituzione di una comunità energetica e predisporre le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche e le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunità e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro.

L'articolo 3 della proposta di legge individua le competenze delle comunità energetiche fra cui rientrano: la possibilità di stipulare convenzioni con l'ARERA, la redazione di un bilancio energetico (per individuare i livelli di domanda e offerta di energia per l'area territoriale di interesse, nonché le forme di approvvigionamento e gestione dell'energia) e la predisposizione del documento strategico che individua le azioni che la comunità intende adottare ai fini dell'efficientamento e della riduzione dei consumi. Detto documento rappresenta uno strumento di valutazione delle azioni adottate dalle comunità energetiche, in quanto la Regione, nel caso in cui la comunità non raggiunga gli obiettivi individuati nel documento strategico, non eroga i contributi e le altre forme di sostegno previste per la promozione delle comunità energetiche (art. 6).

L'articolo 4 prevede che la Regione, tramite lo strumento del bando pubblico, sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche ai fini della predisposizione

dei progetti di innovazione tecnologica per la produzione e lo scambio di energie rinnovabili attraverso l'impiego dei beni del territorio di riferimento. Si precisa che, nel definire i regimi di sostegno e l'intensità del contributo, la Regione tiene conto delle specificità del territorio di riferimento, in modo da favorire le aree svantaggiate, come ad esempio quelle montane, dove l'autoproduzione di energia può apportare enormi benefici. Con apposito provvedimento della Giunta regionale saranno definiti i criteri e le modalità di sostegno finanziario.

L'articolo 5 prevede un tavolo tecnico cui partecipano la Regione, i rappresentanti delle comunità energetiche e le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili, al fine di definire, anche mediante la consultazione dell'ARERA, soluzioni per un miglior utilizzo delle reti di energia e per acquisire dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili.

L'articolo 8 reca la clausola valutativa.

Al fine di promuovere e sostenere la costituzione delle comunità energetiche, per dare avvio alla diffusione delle stesse sul territorio regionale, nel bilancio regionale autonomo è stanziata la somma pari ad euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

progetto di legge n. 191/2021

(Interventi regionali di promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili)

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge prevede come principale obiettivo favorire la promozione della figura giuridica delle Comunità Energetiche, con l'obiettivo di recepire uno strumento normativo per incentivare l'autoconsumo e la generazione distribuita, massimizzando l'efficienza.

Il ruolo strategico crescente in materia di energia da fonti rinnovabili e le importanti ricadute che ne conseguono in termini di rispetto dell'ambiente, di risparmio energetico, di riduzione dei costi dell'energia per gli utenti finali, di sviluppo di tecniche innovative nel settore, fanno sì che il quadro normativo di riferimento sia in continua evoluzione anche per essere al passo con le mutate condizioni economiche del Paese.

Con la Direttiva 2018/2001/UE e la Direttiva 2019/944/UE sono state tracciate, a livello europeo, le linee direttrici in materia, che hanno evidenziano la necessità di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini in materia autoconsumo e accumulo di energia elettrica rinnovabile, così come sulla necessità di mettere in vendita l'energia prodotta eccedente, anche riunendosi in comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, con gli opportuni investimenti nelle reti di distribuzione e una equa condivisione degli oneri di sistema.

Per tali finalità il Parlamento europeo ha previsto che "Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile senza perdere i loro diritti in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate che ne impedirebbero o scoraggerebbero la partecipazione a una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale".

Nel nostro ordinamento un importante impulso allo sviluppo delle Comunità energetiche era stato già fornito dalla legge n. 221 del 2015 (cd. Collegato Ambientale), dove all'articolo 71, al fine di promuovere a livello sperimentale e sussidiario la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale, venivano istituite e promosse cd. "Oil Free Zone", intese come aree territoriali in cui

"entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevedeva la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili". Inoltre la norma prevedeva che le regioni, nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, potessero disciplinare le "modalità di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia.

Successivamente il concetto di "Comunità energetiche" è stato ripreso nel 2017 con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente, con l'adozione della Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN), con il quale è stato anche definito il nuovo ruolo del consumatore.

In particolare, la SEN ha individuato la diffusione delle rinnovabili, la generazione distribuita (GD) e l'applicazione sempre più diffusa di Emerge chiaramente come il ruolo del consumatore stia mutando da soggetto passivo a soggetto attivo capace dunque, attraverso scelte sempre più consapevoli, di adattare il proprio stile di vita e quindi i consumi in risposta ai cambiamenti climatici, di prezzo dell'energia sul mercato ma anche di offrire servizi di rete a certe condizioni. Questo importante cambiamento in atto è trainato da un'evoluzione tecnologica continua: generazione distribuita, sistemi di accumulo diffusi, elettrificazione dei consumi, modalità di accesso ai dati e alle informazioni. Quest'ultimo aspetto, in particolare, comporterà sempre di più la riduzione dei costi a vantaggio delle migliori tecnologie disponibili ad un numero crescente di consumatori ai suddetti strumenti.

Le Comunità Energetiche potranno stipulare convenzioni con l'ARERA, per ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia.

Il legislatore statale infatti, con l'approvazione del c.d. "Decreto Milleproroghe" (DL 30 dicembre 2019, n. 162, art. 42 bis, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 2020, n. 8)) e della delibera di ARERA del 4 agosto 2020, n. 318, ha reso possibile costituire le comunità energetiche rinnovabili (CER), diffuse da anni in Europa e nel resto del mondo, anche in Italia.

Alcune regioni, come il Piemonte, con la L.R. n. 12/2018, e la Puglia, con la L.R. n. 45/2019, si sono dotate di una normativa specifica in materia di comunità energetiche da fonti rinnovabili.

L'obiettivo principale perseguito dalla presente proposta di legge è la promozione e l'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili è la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, Per le suddette finalità di cui al comma, la Regione Abruzzo promuove e favorisce l'attivazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili nonché l'istituzione di Comunità Energetiche rinnovabili, di seguito denominate CER, entrambi previsti e disciplinati dall'articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

L'Intervento normativo si compone di nove articoli. Il primo declina le finalità generali della legge.

Il secondo reca le definizioni. Il terzo individua le modalità di costituzione e partecipazione delle CER. Il quarto specifica le funzioni attribuite alle CER. Il quinto contempla le attività che la Regione pone in essere per promuovere la costituzione ed il funzionamento delle CER. Viene in particolare previsto l'impegno della Regione a sostenere finanziariamente la predisposizione di progetti e la realizzazione degli impianti di cui le CER si devono dotare, secondo criteri modalità determinate dalla Giunta regionale nell'ambito delle risorse regionali specificate nell'articolo 7.

L'articolo sei prevede inoltre l'istituzione di un Tavolo tecnico regionale per la riduzione dei consumi energetici. L'articolo sette contiene le disposizioni necessarie per attuare la legge. L'articolo otto detta le disposizioni finanziarie. L'articolo nove le norme finali.